

Società Entrate Pisa S.p.A.
Piazza dei Facchini n.16, 56125 Pisa
Tel. 800/432073 - Fax 050/820850

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di notificazione di atti tributari ed amministrativi

Premesso che

- Il Committente ha avviato una selezione per la scelta dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio di notificazione degli atti tributari ed amministrativi;
- In esito alla procedura di gara è risultato aggiudicatario
- La società [■] (*partecipante al RTI*) è una società attiva nel settore della notifica di atti tributari ed amministrativi e fra i propri (*soci/dipendenti/collaboratori*) sono presenti soggetti in possesso della qualifica ovvero della professionalità necessaria per essere nominati messi notificatori;
- In esito alla procedura selettiva, il Committente, con il presente contratto, affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di notificazione di atti tributari ed amministrativi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra:

Società Entrate Pisa S.p.A. (P.IVA 01724200504), nella persona del legale rappresentante dott. Claudio Grossi che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale in forza di procura notarile del 29/12/2009, a ministero notaio dott. Enrico Barone, registrata a Pisa il 19/01/2010 n. 243, serie 1T, repertorio 48392, raccolta 12938, (di seguito denominata *Committente*);

Appaltatore con sede in nella persona del (legale rappresentante/procuratore speciale)

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto S.E.Pi. S.p.A. dichiara di designare:

- a) la dott.ssa Annalisa Dolinich Responsabile del Procedimento;
- b) la sig.ra Lucia Bigongiali Responsabile Ufficio Sanzioni Amministrative.

3. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Appaltatore dichiara di designare:

- a) il sig. quale rappresentante dell'Appaltatore nei rapporti con il Committente;
- b) il sig. quale persona incaricata di svolgere le funzioni di R.S.P.P.;
- c) il dott. quale medico competente;

4. È facoltà dell'Appaltatore sostituire le persone indicate nel comma precedente, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il Committente fintantoché non sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.

5. Ai fini del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in viaPisa, Tel. 050/ Fax 050/ Email

6. Tutte le comunicazioni ed intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintantoché non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

7. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente scambiate via fax e via email ai rispettivi indirizzi, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera in formato cartaceo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto e delle Condizioni Generali allegate valgono le seguenti definizioni:

- a) **Accettazione:** indica l'attività di ricevimento, da parte degli incaricati dell'Appaltatore, degli atti ai fini dell'erogazione del servizio oggetto del contratto;
 - b) **Area Coperta:** si intende il territorio dei Comuni di Pisa, Vecchiano, Cascina e Calci nei quali verranno eseguite le notifiche a mani;
 - c) **Data di Accettazione:** indica, rispetto a ciascun atto tributario od amministrativo, il giorno lavorativo in cui il Committente consegna l'atto all'Appaltatore;
 - d) **Giorno Lavorativo:** indica ciascun giorno di calendario dal lunedì al sabato, ad eccezione della domenica e degli altri giorni festivi in cui gli enti creditizi che operano sulla piazza di Pisa non sono, di regola, aperti per lo svolgimento della loro normale attività;
 - e) **Servizi:** indica, in via disgiunta, il servizio di notifica degli atti tributari ed amministrativi, sia a mani sia a mezzo posta;
 - f) **Servizio di notificazione degli atti:** indica l'insieme delle attività descritte nelle Condizioni Generali per il servizio di notifica (all. 1).
2. I termini e le espressioni elencati nel comma precedente definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

Articolo 3

Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto:
 - ###● la notifica di atti tributari ed amministrativi, per mezzo di personale dipendente dell'Appaltatore, appositamente autorizzato e nominato dalle Amministrazioni Comunali dei Comuni dell'area coperta;
 - ###● la gestione informatica delle relate di notifica.
2. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente i servizi indicati nel comma precedente nell'area coperta, secondo i termini ed alle condizioni del presente contratto, così come integrato dalle Condizioni Generali indicate nell'allegato 1 nonché dall'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.
3. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto all'Appaltatore non comporta il conferimento ad esso di alcun potere di agire in rappresentanza del Committente.

Articolo 4

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale è così articolato:
 - €00,00 + IVA per la notifica a mani di atti tributari ed amministrativi, per mezzo di personale dipendente/soci/collaboratori dell'Appaltatore, appositamente autorizzato e nominato dall'Amministrazione Comunale competente;
 - €00,00 + IVA per la notifica a mani con urgenza di atti tributari ed amministrativi, per mezzo di personale dipendente/soci/collaboratori dell'Appaltatore, appositamente autorizzato e nominato dall'Amministrazione Comunale competente.
2. I prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, i corrispettivi indicati al comma precedente potranno essere oggetto di revisione, nei termini e modi previsti dall'articolo 115 D.Lgs.163/2006.
3. Il presente contratto viene stipulato a misura ed il corrispettivo complessivo del contratto, stimato in € 235.000,00 annui, potrà subire variazioni, in aumento od in diminuzione, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 5

Durata del rapporto contrattuale

1. Il contratto avrà la durata di 2 anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio se precedente.

2. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni, previo accordo scritto da formalizzarsi prima della scadenza del contratto. In caso di rinnovo restano invariate le clausole del contratto, salvo l'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

Articolo 6

Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Appaltatore coordina l'esecuzione di ogni attività contrattuale con il Responsabile Ufficio Sanzioni Amministrative, definendo con questi eventuali accorgimenti per rendere più semplice e rapido lo svolgimento dei servizi. Le modalità organizzative descritte nell'allegato 1, costituiscono il livello minimo inderogabile per considerare diligentemente eseguita la prestazione contrattuale. Tale livello minimo può essere integrato e/o modificato, di comune accordo tra le parti, in occasione della redazione delle procedure di cui all'articolo 8, lettera j).

2. L'Appaltatore documenta lo svolgimento delle attività contrattuali che esegue, mettendo a disposizione del Committente un'area riservata, all'interno di un sito internet, nella quale siano consultabili e scaricabili, solo per gli utenti abilitati, tutte le informazioni indicate dall'Appaltatore nella relazione dell'offerta tecnica. Il sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio, se precedente, almeno in modalità provvisoria (al fine di verificarne la completa funzionalità) ed entro i successivi 30 giorni in modalità definitiva.

3. I report di cui al comma 2 devono essere in formato elettronico, secondo il tracciato record indicato dall'Ufficio Servizi Tecnologici ed Informativi e devono essere consultabili, secondo le prescrizioni minime indicate nel disciplinare di gara e nella relazione tecnica di offerta. Qualora siano inviati via email, devono essere trasmessi utilizzando la posta elettronica certificata e criptando le informazioni.

Articolo 7

Termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Appaltatore ha a disposizione:

- a) 3 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno di consegna, per verificare che i documenti consegnati dal Committente coincidano con quanto indicato nella distinta di consegna, segnalare eventuali errori e/o omissioni, e restituire al Committente gli atti indirizzati a destinatari fuori dall'area coperta;
- b) 4 giorni lavorativi, successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, per compiere il primo accesso nei casi di notifica a mani;
- c) 2 giorni lavorativi, successivi alla scadenza del termine di cui al punto a), per compiere il primo accesso nei casi di notifica a mani urgente;
- d) 4 giorni lavorativi, successivi all'ultimo accesso, per compiere le opportune ricerche (anche presso l'anagrafe del comune e/o presso la C.C.I.A.A.), al fine di verificare se il destinatario si sia trasferito e/o sia deceduto e/o abbia cessato l'attività;
- e) 2 giorni lavorativi, successivi alla scadenza del termine di cui al punto d), per provvedere alla notificazione ai sensi dell'articolo 140 o 143 c.p.c.

2. Non costituiscono motivo di proroga e/o ritardo del compimento delle attività oggetto del contratto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione:

- a) i ritardi imputabili ad altre imprese esecutrici o fornitrici di beni e/o servizi, se tali ritardi non siano stati tempestivamente segnalati per iscritto al Committente;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati;

- d) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'Appaltatore ed i subappaltatori ed il rispettivo personale dipendente.

Articolo 8

Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
 - a) disporre, per l'intera durata contrattuale, di una sede operativa nel territorio del comune di Pisa, attiva e raggiungibile anche mediante una utenza di telefonia fissa, fax e email, che garantisca l'apertura al pubblico per almeno 50 ore settimanali, articolate in 6 giorni alla settimana, al fine di consegnare gli atti notificati giacenti ai legittimi destinatari;
 - b) disporre, all'interno della propria sede operativa, di dispositivi di sicurezza ed antintrusione in perfetta efficienza ed idonei a prevenire il pericolo di furto degli atti da notificare;
 - c) disporre di adeguati sistemi di sicurezza, idonei a prevenire il pericolo di accesso non autorizzato e/o di furto e/o di manomissione delle informazioni e dei dati personali, residenti nell'area web di tracking e scambio per la tracciabilità degli atti da notificare;
 - d) adottare, durante la fase di notificazione, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare lo smarrimento e/o il furto degli atti da notificare;
 - e) conservare con la dovuta diligenza, i documenti, dal momento del ritiro fino a quello della restituzione al Committente;
 - f) mettere a disposizione del Committente un servizio di assistenza tecnica, mediante help desk telefonico e via email, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00;
 - g) compiere le opportune indagini, idonee a rintracciare le persone fisiche e giuridiche, alle quali la notifica degli atti, dopo 3 accessi, non sia andata a buon fine e provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 140 o 143 c.p.c.;
 - h) restituire al Committente gli atti, che non sia stato possibile consegnare ai destinatari per assenza e/o irreperibilità e/o compiuta giacenza, unitamente alle verifiche di cui alla lettera precedente;
 - i) redigere, pubblicare ed adeguatamente divulgare la Carta dei servizi, anche in formato elettronico scaricabile (formato PDF), entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto;
 - j) redigere, di comune accordo con il Committente, la procedura, in formato conforme alle norme UNI EN ISO serie 9000, relativa all'attività di notificazione degli atti;
 - k) acquisire le licenze software necessarie ad attivare e mantenere il sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati;
 - l) trasferire, al termine del rapporto contrattuale, l'archivio dei dati acquisiti nel sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati, in formato elettronico, secondo il tracciato record indicato dall'Ufficio Servizi Tecnologici ed Informativi;
 - m) compiere la manutenzione, l'aggiornamento e l'upgrade del sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati, anche se ciò sia richiesto da eventuali modifiche del tracciato record.

Articolo 9

Oneri e facoltà a carico del Committente

1. Il Committente si fa carico di consegnare all'Appaltatore gli atti da notificare, in tempo utile per evitare la decadenza e/o la prescrizione dei diritti, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 7.
2. Il Committente si impegna a mantenere indenne l'Appaltatore da ogni responsabilità relativa al contenuto degli atti da notificare.
3. Il Committente si riserva di:
 - a) modificare l'area coperta per le notifiche, previo accordo con le Amministrazioni locali;
 - b) svolgere l'attività di notifica mediante propri dipendenti e/o società controllate e/o altro operatore economico qualora, nel caso di cui alla precedente lettera a), l'Appaltatore non sia in

grado di farvi fronte con il proprio personale ovvero nei casi di inadempimento dell'Appaltatore;

- c) richiedere modifiche e/o integrazioni e/o ulteriori forme di pubblicità della Carta dei servizi;
- d) richiedere modifiche e/o integrazioni alle procedure di cui all'articolo 8 lettera j), per renderle coerenti con le procedure interne del Committente;
- e) compiere tutti i controlli che ritiene opportuni sulla corretta esecuzione delle attività contrattuali;
- f) richiedere in qualsiasi momento lo spostamento del sistema informativo, per la tracciabilità degli atti notificati e dei relativi dati, presso un server interno, di sua proprietà;
- g) modificare le tabelle di individuazione del tracciato record, utilizzato per la gestione del sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati (tabella valori tipo_allegato e valori codice_evento).

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente nessun compenso viene riconosciuto all'Appaltatore.

Articolo 10

Personale dipendente/soci/collaboratori

1. L'Appaltatore impiega, per lo svolgimento delle attività contrattuali, personale in numero e qualifica adeguata, tale da garantire, comunque, il regolare svolgimento delle attività contrattuali. L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare, in via prioritaria, per l'esecuzione del servizio in oggetto, il personale già impiegato dall'impresa uscente, in quanto in possesso della qualifica di messo notificatore in uno o più Comuni dell'Area coperta, assumendolo nel numero ritenuto strumentale alla propria organizzazione.

2. L'Appaltatore comunica al Committente la lista delle persone che vengono impiegate nelle attività di notifica, allegando la copia del provvedimento di nomina a messi notificatori; ogni variazione delle persone abilitate a svolgere le funzioni di messo notificatore deve essere tempestivamente comunicata al Committente.

3. L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle attività contrattuali:

- a) applica nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia di Pisa;
- b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;
- d) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale di S.E.Pi. S.p.A. e/o delle società controllate e collegate a S.E.Pi. S.p.A.

4. L'Appaltatore si fa carico di fornire al proprio personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo che riporti i dati anagrafici, la fotografia, la qualifica e l'impresa di appartenenza, da indossare durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

5. Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.

6. L'Appaltatore è solidalmente responsabile del rispetto degli adempimenti di cui ai commi precedenti, da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, intervengano nella esecuzione del presente contratto.

Articolo 11

Prescrizioni minime di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro.
2. L'esecuzione delle attività contrattuali non comporta rischi interferenziali con le attività svolte dal Committente, poiché l'Appaltatore svolgerà la propria attività all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative, le parti provvederanno alla redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26 D.Lgs.81/2008.
3. L'Appaltatore si raccorderà con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Committente per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni, in caso di interferenze lavorative con il personale del Committente.

Articolo 12

Subappalto e subcontratti

1. Nel presente contratto è subappaltabile solamente l'attività di realizzazione e manutenzione del sistema informativo per la tracciabilità degli atti notificati. Ciascun subcontraente, prima di iniziare lo svolgimento delle proprie attività nei luoghi di lavoro dell'Appaltatore, dovrà dimostrare di aver adottato le misure di prevenzione di cui all'articolo 26 D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni, previa sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative tra il personale del Committente e quello del subappaltatore, le parti provvederanno a coinvolgere il subcontraente nella redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26 D.Lgs.81/2008.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente la stipulazione di ogni subcontratto prima di darvi esecuzione.
3. È vietata ogni cessione del presente contratto.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva di € mediante polizza stipulata in data2010 con la
2. Qualora, nel periodo di validità del presente contratto, la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti dell'Appaltatore per le attività eseguite.
3. Il Committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorché parziale, per eventuali danni causati dall'Appaltatore. L'incameramento della cauzione non preclude l'azione per il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.
4. La cauzione definitiva verrà restituita all'Appaltatore alla conclusione del rapporto contrattuale, salvo quanto previsto dai commi precedenti.

Articolo 14

Copertura assicurativa

1. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al Committente che siano causati nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. A tal fine l'Appaltatore contrae, ad esclusivo beneficio di S.E.Pi. S.p.A., una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per

danni arrecati al Committente ed a terzi, senza scoperto e senza franchigia. La garanzia assicurativa deve esplicitamente coprire:

- a) la perdita del diritto al discarico per inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) D.Lgs.13/04/1999 n.112,
- b) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 52bis D.Lgs.13/04/1999 n.112;
- c) il danno causato al Committente per la perdita delle somme richieste ai contribuenti e/o contravventori a causa della nullità, irregolarità e/o tardiva notificazione degli atti;
- d) le eventuali spese legali, addebitate al Committente, dal Giudice che abbia accolto il ricorso del debitore a causa della nullità, irregolarità e/o tardiva notificazione degli atti.

Il capitale assicurato deve essere almeno pari a € 100.000,00 per sinistro e almeno € 2.000.000,00 per anno.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 decorre dalla data di stipulazione del presente contratto e cessa alla data di cessazione del rapporto contrattuale. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Articolo 15

Contabilizzazione delle attività contrattuali

1. Ogni mese l'Appaltatore può emettere fattura per le attività eseguite nel mese precedente. La fattura deve indicare, separatamente, i corrispettivi derivanti:

- dalle prestazioni di notifica di atti di riscossione delle entrate (esenti IVA ex articolo 10, n.5 D.P.R.633/1972);
- dai servizi diversi da quelli sopra indicati (gravati da IVA).

2. Alla fattura va allegato il riepilogo delle attività eseguite nel mese precedente; il riepilogo va redatto in formato elettronico con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Il Responsabile Ufficio Contabilità Bilancio e Rendiconto procede alla liquidazione delle fatture dell'Appaltatore previa verifica positiva delle attività svolte.

Articolo 16

Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture dell'Appaltatore avverrà, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, a condizione che sia stato acquisito:

- a) il riepilogo delle attività eseguite nel mese precedente;
- b) il DURC;
- c) l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto.

2. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dagli articoli 4 e 5 D.Lgs.231/2000.

3. I pagamenti verranno disposti secondo le modalità che l'Appaltatore avrà espressamente comunicato al Committente. I pagamenti restano sospesi, senza che ciò determini ulteriori diritti da parte dell'Appaltatore, fintantoché l'Appaltatore non abbia comunicato le modalità di riscossione.

4. All'Appaltatore è consentito cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 117 D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni.

Articolo 17

Penali

1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e) comporta l'applicazione di una penale giornaliera di € 1,00 per ciascun atto notificato tardivamente.

L'interruzione del servizio prolungata per oltre 3 giorni consecutivi, che non sia giustificata da cause di forza maggiore, comporta l'applicazione di una penale di € 1.000,00, per ogni giornata o frazione di giornata di interruzione.

2. Le penali di cui al comma precedente, vengono trattenute sulla prima liquidazione successiva, previa contestazione scritta all'Appaltatore e facoltà di presentare controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione degli addebiti.

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento delle prestazioni contrattuali e che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.

4. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione.

Articolo 18

Risoluzione anticipata del contratto e recesso

1. Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di trenta giorni, oltre che nei casi di cui agli articoli 1453-1454 c.c., nell'eventualità di:

- a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara od al fine di stipulare il presente contratto;
- b) sopravvenienza, a carico dell'Appaltatore, del suo legale rappresentante, soci e dirigenti, di provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 L. 27/12/1956, n.1423 o di sentenza definitiva per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per sopravvenuta condanna che comporti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) perdita dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività contrattuali;
- d) inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori, anche di subappaltatori e terzi in genere;
- e) irregolare od illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
- f) mancata costituzione della garanzia e della polizza assicurativa di cui agli articoli 13 e 14;
- g) frode nell'esecuzione delle attività contrattuali, inclusa la fornitura di report e/o riepiloghi non rispondenti al vero;
- h) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
- i) penali applicate e/o da applicare in misura superiore al 10% dell'importo annuo stimato;
- j) violazione del divieto di cessione del contratto;
- k) accertata notificazione di atti da parte di persone prive della qualifica di messo notificatore rilasciata dal Comune dell'area coperta.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato dei danni subiti dal Committente a causa dello scioglimento del contratto.

3. Ogni contestazione, in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per trattenere o ritardare la restituzione al Committente degli atti ricevuti in consegna.

4. Il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 c.c., previo preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, all'Appaltatore è dovuto solamente il pagamento dei corrispettivi per le attività regolarmente eseguite, il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dei servizi contrattuali e, a titolo di mancato guadagno, il 10% della media delle fatture mensili già emesse dall'Appaltatore, moltiplicata per i mesi mancanti alla conclusione del rapporto contrattuale.

Articolo 19

Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento od altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto e di attivare le procedure previste dall'articolo 140 D.Lgs.163/2006.

Articolo 20

Riserve dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha facoltà di formulare riserve, relativamente alla contabilizzazione e/o al pagamento delle attività contrattuali, mediante comunicazione scritta da consegnarsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve dell'Appaltatore devono indicare, a pena di inammissibilità:
 - a) i fatti che hanno causato una lesione dei diritti dell'Appaltatore;
 - b) le norme di legge o di contratto che si assumono violate dal Committente;
 - c) la analitica quantificazione delle somme richieste;
 - d) la motivazione della richiesta.
2. Il Committente assumerà la propria decisione, relativamente alle riserve, con le modalità di cui all'articolo 240 D.Lgs.163/2006.

Articolo 21

Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).
2. Saranno comunque a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.
3. Sono pure a carico dell'Appaltatore la tassa di registrazione ed i diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti.

Articolo 22

Controversie

1. Tutte le controversie, derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il foro di Pisa.
2. Quale che sia l'oggetto della controversia, l'Appaltatore rinuncia espressamente ad esercitare azioni possessorie o cautelari sui beni mobili ed immobili del Committente, fino alla definitiva conclusione del primo grado di giudizio.

Articolo 23

Riservatezza

- 1 L'Appaltatore ed il Committente si impegnano a mantenere riservate ed a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e/o ricevute e ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini della esecuzione del presente contratto.
2. Le Parti non saranno ritenute inadempienti agli obblighi di cui al precedente comma nel caso in cui le informazioni dovessero risultare di pubblico dominio, per ragioni a loro non imputabili, ovvero nel caso in cui la divulgazione delle notizie sia da ascriversi al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente contratto, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dall'attuale legislazione vigente.

Articolo 24

Tutela dei dati personali

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in

generale, le notizie che verranno fornite al fine dell'erogazione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003.

2 Il Committente rimane "titolare" del trattamento dei dati personali, che fornirà all'Appaltatore ai fini dell'erogazione dei servizi (dati del destinatario, dati rilevabili dai messaggi inviati) e, come tale, è competente per le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento degli stessi. Il Committente è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi di informativa, consenso e notificazione (ove necessari).

3. L'Appaltatore è "titolare/responsabile" del trattamento dei dati personali di cui al precedente comma.

4. L'Appaltatore scambia con il Committente le informazioni relative agli esiti delle notifiche, criptando le informazioni ed utilizzando la firma digitale.

5. L'Appaltatore redige il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS), per la parte relativa ai servizi svolti per il Committente, e ne consegna una copia ogniqualvolta questo venga modificato e, comunque, almeno 1 volta l'anno.

Articolo 25

Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto l'offerta tecnica ed economica, la polizza assicurativa, la cauzione definitiva, il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS), ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

2. La documentazione di cui al comma precedente, sottoscritta in originale dall'Appaltatore, resta depositata presso la al Prot. _____ /2010 e non viene allegata al presente atto, del quale tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale, con espressa dichiarazione dell'Appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa e di rinunciare a qualsiasi contraria eccezione.

3. Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 26

Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:

- a) delle finalità del contratto;
- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2. Qualora l'Appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, è tenuto ad evidenziarle tempestivamente al Responsabile del Procedimento ed attivare la procedura di cui all'articolo 137 D.P.R.554/1999.

3. Qualora l'Appaltatore, pur potendo con la ordinaria diligenza rilevare incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la procedura di cui all'articolo 137 D.P.R.554/1999, decade dal diritto di poter richiedere maggiori compensi e/o danni.

Articolo 27

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare al D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m. ed alla L.R.Toscana 13/07/2007 n.38.

Pisa, li

Società Entrate Pisa S.p.A.
 Legale rappresentante
 Dott. Claudio Grossi

Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., l'Appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli articoli 3 comma 3, 4 commi 2 e 3, 5 comma 2, 7 comma 2, 9 comma 3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, comma 3 nonché quanto esplicitato negli allegati.

Pisa, li

Società Entrate Pisa S.p.A.
 Legale rappresentante
 Dott. Claudio Grossi

Appaltatore

Allegati:

1. *Condizioni generali del servizio di notifica;*
2. *Offerta tecnica dell'Appaltatore;*
3. *Offerta economica dell'Appaltatore.*

Allegato n.1

Condizioni generali del servizio di notifica

Il servizio di notificazione degli atti deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni minimali.

L'attività di notificazione a mani può essere eseguita solo ed esclusivamente da persone che siano in possesso della qualifica di «messo notificatore» rilasciata dal Comune dell'area coperta nel quale ha sede/residenza/domicilio/dimora il destinatario dell'atto da notificare.

Il Committente consegna all'Appaltatore gli atti da notificare, presso la propria sede di via Lenin n.216/E, S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (PI), nei giorni lavorativi.

Gli atti consegnati sono accompagnati da un elenco cartaceo e/o in formato elettronico, riepilogativo di tutti i documenti consegnati, con suddivisione degli atti per Comune, ove deve essere eseguita la notifica a mani, e specifica indicazione degli atti da notificare con urgenza.

Il Committente ha facoltà di consegnare atti da notificare, inerenti a particolari tipologie di contribuenti, con separati elenchi.

L'Appaltatore, all'atto del ritiro, rilascerà ricevuta di presa in carico dei documenti di cui sopra, impegnandosi ad eseguire i necessari controlli sugli stessi entro il termine contrattuale.

L'Appaltatore, su ogni atto da notificare, provvede ad apporre anche mediante una etichetta adesiva:

- il proprio timbro o logo;
- il proprio recapito telefonico;
- la data in cui ha ricevuto l'atto dal Committente.

L'Appaltatore provvede a compiere il primo accesso, presso l'indirizzo del destinatario indicato sull'atto, entro il termine indicato nell'articolo 7 del contratto.

In caso di assenza del destinatario, i successivi 2 accessi dovranno essere compiuti entro i successivi 8 giorni in orari diversi e, se del caso, anche presso il domicilio o la dimora.

Di tali tentativi di notifica a mani e dei giorni ed orari in cui si sono tentati gli accessi, l'Appaltatore ne dà conto, compilando in maniera leggibile la relata di notifica.

Qualora, dopo i 3 accessi, non sia stata ancora possibile la notificazione al destinatario, l'Appaltatore provvede a compiere le opportune ricerche (anche presso l'anagrafe del comune e/o presso la C.C.I.A.A.) al fine di verificare se il destinatario si sia trasferito e/o sia deceduto e/o abbia cessato l'attività. Sulla base delle risultanze delle suddette ricerche, l'Appaltatore provvede alla notificazione ai sensi dell'articolo 140 o 143 c.p.c.

L'Appaltatore restituisce al Committente, presso la medesima sede di via Lenin n.216/E, S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (PI), lo stesso numero di atti ricevuti, unitamente alle risultanze delle ricerche compiute secondo quanto indicato al periodo precedente. Gli atti cartacei devono essere restituiti con la stessa organizzazione e suddivisione utilizzata per l'aggiornamento del sistema informatico, tenendo separati gli atti relativi a sanzioni amministrative da tutto il resto e suddividendo gli atti in pacchi e scatole numerate.